



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

Nell'adunanza del 10 novembre 2022

composta dai magistrati:

Maria Elisabetta LOCCI	Presidente
Elena BRANDOLINI	Consigliere
Amedeo BIANCHI	Consigliere
Giovanni DALLA PRIA	Referendario
Paola CECCONI	Referendario
Fedor MELATTI	Referendario
Daniela D'AMARO	Referendario relatore
Chiara BASSOLINO	Referendario

VISTI gli artt. 81, 97, 100, 117 e 119 della Costituzione;

VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti con il quale è stata istituita in ogni Regione ad autonomia ordinaria una Sezione regionale di Controllo, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000, modificato con le deliberazioni delle Sezioni Riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004, e con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229, del 19 giugno 2008;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali (TUEL);

VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131;

VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n.196;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

VISTO l'art. 148-bis, comma 3, del TUEL, così come introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera e), del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge n. 213 del 7 dicembre 2012;

VISTE le Linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Bilancio di previsione 2020/22, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazione n. 8/SEZAUT/2020/INPR;

VISTE le Linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Rendiconto dell'esercizio 2020, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazione n. 7/SEZAUT/2021/INPR;

VISTA la deliberazione n. 21/2021/INPR, con la quale la Sezione ha approvato il programma di lavoro per l'anno 2021;

VISTA l'ordinanza presidenziale n. 20/2021/INPR, con la quale sono stati ripartiti fra i Magistrati in servizio presso la Sezione i controlli rientranti nel programma di lavoro per l'anno 2021;

VISTA l'ordinanza presidenziale n. 27/2021/INPR, con la quale sono stati approvati i criteri di selezione degli enti da assoggettare al controllo;

VISTA l'ordinanza presidenziale n. 43/2021/INPR, con la quale è stato disposto il controllo del Rendiconto 2020 contestualmente al Bilancio di Previsione 2020-2022;

VISTA l'ordinanza del Presidente n. 31/2022 di convocazione della Sezione per l'odierna seduta;

UDITO il Relatore, Referendario Daniela D'Amaro;

FATTO E DIRITTO

Com'è noto, la legge 5 giugno 2003, n. 131, contenente "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3", ha introdotto in maniera innovativa nell'ordinamento forme di controllo cd. "collaborativo" da parte della Corte dei conti nei confronti di Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni, finalizzate alla verifica del rispetto degli equilibri di bilancio da parte delle Autonomie territoriali, in relazione ai vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea.

La legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), ha poi previsto, per gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali, l'obbligo di trasmissione alle competenti Sezioni regionali di controllo di una relazione sul bilancio di previsione e sul rendiconto dell'esercizio di competenza, sulla base di criteri e linee guida definiti dalla Corte dei conti. Nelle previsioni del legislatore, tale adempimento deve dare conto, in particolare, del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno (ora riferibili ai saldi di finanza pubblica) e dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, ultimo comma, della Costituzione, nonché di ogni grave irregolarità contabile e finanziaria, in ordine alle quali l'amministrazione non abbia

adottato le misure correttive segnalate dall'organo di revisione.

Chiamata a pronunciarsi su dette disposizioni, la Corte costituzionale ha affermato che tale forma di controllo esterno fosse “ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità”, concorrendo “alla formazione di una visione unitaria della finanza pubblica, ai fini della tutela dell’equilibrio finanziario e di osservanza del patto di stabilità interno” (sentenza n. 179 del 2007) ritenendo, altresì, che tale nuova attribuzione trovasse diretto fondamento nell’art. 100 Cost.; quest’ultima disposizione assegna alla Corte dei conti il controllo successivo sulla gestione del bilancio, come controllo esterno ed imparziale, dovendosi quindi intendere il controllo “sulla gestione del bilancio dello Stato”, ivi previsto, come oggi esteso ai bilanci di tutti gli enti pubblici che costituiscono, nel loro insieme, la finanza pubblica allargata.

Con il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, i controlli sui bilanci hanno assunto caratteri cogenti nei confronti dei destinatari, prevedendosi, nell'ambito delle verifiche di cui alla citata legge 266/2005, la possibilità di accertamento, da parte delle competenti Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno (oggi peraltro superato dalla nuova regola contabile dell'equilibrio, di cui alla legge 24 dicembre 2012, n. 243, e s.m.i.); si è poi statuito l’obbligo per le amministrazioni interessate di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio, oggi previsto per gli enti locali dall’art. 148 bis del D. lgs. 267/2000.

La *ratio* che ha caratterizzato questa evoluzione va rinvenuta nella finalità di prevenire o contrastare gestioni contabili non corrette, suscettibili di alterare l’equilibrio del bilancio di cui al novellato art. 81 della Costituzione, riverberandosi tali disfunzioni sul conto consolidato delle pubbliche amministrazioni, con possibile vanificazione della funzione di coordinamento dello Stato, volta al rispetto degli obblighi euro - unitari (cfr. Corte costituzionale, sentenza n. 40 del 2014). Ne consegue che tale tipo di controllo è esercitato nell’interesse dello Stato per finalità che riguardano la finanza pubblica nel suo complesso, per cui il potere conferito alla Corte dei conti di adottare misure interdittive per l’ente appare anch’esso strumentale al rispetto degli obblighi che lo Stato medesimo ha assunto nei confronti dell’Unione europea, in ordine alle politiche di bilancio.

Posto che, peraltro, non sono mai state abrogate le disposizioni contenute nelle citate leggi n. 131/2003 e n. 266/2005, coesiste ad oggi una duplice finalità del controllo finanziario sugli enti locali: da un lato, esso è diretto a rappresentare agli organi elettivi degli enti controllati la reale situazione finanziaria o le gravi irregolarità riscontrate nella gestione dell’Ente, in modo tale che gli stessi possano responsabilmente assumere le misure correttive che ritengano più opportune; dall’altro, a fronte di irregolarità capaci di compromettere la stabilità finanziaria dell’ente soggetto a controllo, esso può condurre ai descritti esiti cogenti, al fine di preservare le risorse pubbliche, la cui gestione è demandata all’ente assoggettato a controllo.

In tale contesto si inserisce peraltro la riforma operata dal D. lgs. 118/2011 che, in

adempimento della delega contenuta nella legge 5 maggio 2009, n. 42, di attuazione del federalismo fiscale (art. 119 della Costituzione), ha intrapreso il processo di armonizzazione dei sistemi contabili degli enti territoriali e dei loro organismi partecipati, in quanto dalla leggibilità e confrontabilità dei bilanci pubblici dipende la corretta valutazione degli andamenti della finanza territoriale, i cui esiti si riflettono sui conti pubblici nazionali nei termini già descritti.

In ragione delle considerazioni che precedono, vanno altresì richiamate le linee guida della Sezione delle autonomie (già citate nel preambolo: ci si riferisce, in particolare, alle linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Rendiconto dell'esercizio 2019, approvate dalla predetta Sezione con deliberazione n. 9/SEZAUT/2020/INPR), ove si è sottolineata l'opportunità di proseguire nel monitoraggio degli istituti più rilevanti del sistema armonizzato, focalizzando l'attenzione su specifici profili gestionali, indicativi della capacità di perseguire quella effettiva stabilità di medio-lungo termine. Pertanto, in continuità con il percorso già intrapreso per il passato ed in conformità alla ormai consolidata giurisprudenza della Corte costituzionale, anche per gli esercizi in esame il questionario ha privilegiato l'analisi degli aspetti principali della gestione, ossia: gestione finanziaria, risultato di amministrazione, indebitamento.

Secondo la giurisprudenza (cfr. Corte cost., sentenza n. 40/2014), il controllo ex art. 148 bis D. lgs. 267/2000 ha natura preventiva ed è segnatamente preordinato al riscontro di ogni disfunzione contabile che si appalesi dalla "strumentazione" economico-finanziaria ("irregolarità suscettibili di pregiudicare anche in prospettiva gli equilibri economico-finanziari degli enti", ex art. 148 bis, comma 1 del TUEL). Siffatto controllo riguarda, tra l'altro, la "violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria" (art. 148 bis, comma 3, primo periodo, D. lgs. 267/2000). L'accertamento di detta violazione non determina immediati provvedimenti interdittivi da parte della Corte dei conti. Infatti, l'interdizione consegue a fattispecie diverse da quella indicata, preclusive dell'"attuazione dei programmi di spesa" (art. 148 bis, comma 3, terzo periodo del TUEL), per "la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria". Più specificamente, queste ultime alterano in concreto il bene giuridico dell'equilibrio economico-finanziario dell'ente locale, producendone una lesione effettiva. Al contrario, nelle prime ("violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria") il suddetto bene giuridico è soltanto minacciato. Rafforza tale distinzione la richiamata previsione normativa per cui le irregolarità siano suscettibili "anche in prospettiva" (art. 148 bis, comma 1, del TUEL) di pregiudicare gli equilibri economico-finanziari. La presunzione legale di pericolo, nei termini suddetti, comporta la verifica degli eventuali conseguenti effetti dannosi per l'equilibrio economico-finanziario dell'ente locale: essi non ricorrono ove lo scrutinio delle misure correttive operate dall'ente locale rilevi l'idoneità /efficacia in concreto delle stesse, perché ascrivibile a profili di attendibilità, affidabilità, serietà e congruenza.

Con riferimento ai precedenti esercizi finanziari inerenti al Comune di San Giovanni Ilarione (VR), la Sezione nell'ultima pronuncia, relativa al Bilancio di previsione 2019-2021 e al Rendiconto 2019 (deliberazione n. 89/2022/PRSE):

- accertava l'avvenuta copertura della quota di disavanzo da ripianare per l'esercizio 2019, pari ad € 24.940,80;

- rilevava, nell'esercizio 2019, riscossioni particolarmente basse, in merito alla voce "Fitti attivi e canoni patrimoniali", raccomandando pertanto più incisive azioni, volte al recupero dei relativi crediti;

- rilevava un indicatore di tempestività dei pagamenti positivo, pari a 5,17 giorni per l'anno 2019; al riguardo, segnalava l'esistenza di incongruenze tra i dati trasmessi alla banca dati BDAP e quelli presenti nei documenti dell'Ente ed invitava gli Organi preposti ad eseguire le opportune verifiche sui dati inseriti in BDAP (ponendo in essere i conseguenti adempimenti), nonché in generale a porre particolare attenzione alla corretta trasmissione dei dati;

- raccomandava la corretta compilazione dei documenti richiesti;

- riscontrava l'inosservanza, nel 2019, del termine di adozione del Piano della performance, richiamando l'Ente al rispetto dei termini previsti in materia;

- accertava per il 2019 un risultato economico di esercizio negativo; raccomandava pertanto di perseguire uno stabile equilibrio tra componenti economiche positive e negative e, più in generale, di favorire la realizzazione di risultati economici positivi, unitamente a quelli finanziari;

- invitava l'Ente a dotarsi di "idoneo strumento informativo" per rilevare i rapporti finanziari, economici e patrimoniali tra l'Ente stesso e le proprie società partecipate, ai sensi dell'art. 147 quater, comma 2, D. lgs. 267/2000.

A seguito dell'esame dei questionari/relazioni dell'Organo di revisione sul Bilancio di previsione 2020-2022 e sul Rendiconto relativo all'esercizio 2020, nonché degli schemi di Bilancio presenti nella Banca dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP), è emersa la situazione di seguito rappresentata.

BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022

Equilibri di bilancio

Gli equilibri (corrente e finale) del Bilancio di previsione 2020-2022, risultanti dagli schemi trasmessi dall'Ente alla banca dati delle Amministrazioni pubbliche, rispettano le disposizioni di cui all'art. 162 del D. lgs. 267/2000.

L'approvazione del Bilancio di previsione 2020-2022 e la trasmissione dei dati alla BDAP è avvenuta nei termini.

RENDICONTO 2020

Effetti connessi all'emergenza sanitaria

Dall'analisi dei dati indicati nei documenti a disposizione della Sezione sono state rilevate alcune incongruenze con i dati inseriti in BDAP. In particolare, nella delibera del C.C. n. 17/2021, avente ad oggetto "Approvazione Rendiconto della gestione anno 2020", e nella relazione dell'Organo di revisione sullo schema di Rendiconto 2020, il risultato di amministrazione risulta pari a € 624.956,89, di cui:

a) Parte accantonata € 135.443,98;

- b) Parte vincolata € 98.558,55;
- c) Parte destinata a investimenti € 181.163,44;
- d) Parte disponibile € 209.790,92.

In BDAP, la composizione il Risultato di amministrazione risulta pari a € 624.956,89, di cui:

- a) Totale accantonamenti € 135.443,98;
- b) Totale parte vincolata € 105.119,00;
- c) Totale parte destinata agli investimenti € 181.163,44;
- d) Totale parte libera € 203.230,47.

Si è osservata una variazione nella parte vincolata del risultato di amministrazione e conseguentemente nella parte disponibile.

È stato dunque richiesto all'Ente di indicare:

- la data di trasmissione della certificazione al MEF, di approvazione del Rendiconto, nonché di trasmissione degli schemi BDAP;
- se, successivamente all'approvazione del Rendiconto, avesse provveduto ad una ulteriore revisione dei vincoli (allegando il relativo atto) e se gli allegati del medesimo Rendiconto, concernenti il risultato di amministrazione (allegato a) e l'elenco analitico delle risorse in esso vincolate (allegato a/2), come riportati nell'ultima versione trasmessa alla BDAP, risultassero aggiornati;
- quali fossero i vincoli apposti al risultato di amministrazione, specificamente correlati alla certificazione Covid19, e come l'Ente ne avesse determinato l'ammontare;

È stato chiesto, poi, di confermare se le risorse fossero state utilizzate specificamente per le finalità in relazione alle quali erano state assegnate e, nel caso di risorse non utilizzate, di assicurare che le stesse fossero confluite nel risultato di amministrazione e si fosse provveduto all'iscrizione dei vincoli di legge.

È stato richiesto, inoltre, all'Organo di revisione, con riferimento alle somme derivanti dal Fondo Funzioni Fondamentali (di cui all'art. 106 del DL 34/2020 e all'art. 39 del DL 104/2020) e dagli altri specifici ristori, se fosse stata verificata la corretta contabilizzazione delle componenti certificate e dei vincoli conseguenti, nonché se fosse stata effettuata la revisione degli allegati al Rendiconto.

Al riguardo, l'Ente ha relazionato come di seguito riportato:

“Effetti sulla gestione finanziaria 2020, connessi all'emergenza sanitaria:

a) La certificazione Covid 19 è stata inviata al MEF il 24/05/2021; il Rendiconto 2020 è stato approvato il 27/05/2021 con delibera di C.C. n.15; lo Schema di Bilancio del Rendiconto 2020 è stato trasmesso al BDAP in data 07/06/2021 e acquisito con n. di protocollo RGS 164621;

b) Si conferma che, successivamente all'approvazione del Rendiconto, l'Ente ha

provveduto ad una ulteriore revisione dei vincoli, andando ad approvare, con la deliberazione di C.C. n. 28 del 29/07/2021 (allegata) la rideterminazione della composizione del risultato di amministrazione al 31/12/2020 con conseguente modifica degli allegati a) ed a2) al Rendiconto 2020;

Si conferma altresì che è stato trasmesso al BDAP il nuovo Schema di bilancio del Rendiconto 2020 in data 05/08/2021 ed è stato acquisito con protocollo n. 227130; pertanto i dati presenti sul BDAP sono da considerarsi quelli definitivi e coerenti con i dati della certificazione.

c) Il vincolo apposto al risultato di amministrazione specificatamente correlati alla certificazione Covid 19 è il seguente:

Parte Vincolata	Vincoli derivanti dalla legge	€ 105.119,00
-----------------	-------------------------------	--------------

Detto importo è stato così calcolato:

Saldo complessivo risultante dalla certificazione Covid 19	Fondo Funzioni Fondamentali assegnato	Somme non utilizzate del F.F.F. e destinate all'avanzo vincolato
- € 63.796,00	€ 139.646,00	€ 75.850,00
Quota fondo per la TARI - Importo assegnato	Importo utilizzato	Somme non utilizzate della quota Fondo Tari e destinate all'avanzo vincolato
€ 44.269,00	€ 15.000,00	€ 29.269,00
TOTALE IMPORTO AVANZO VINCOLATO		€ 105.119,00

d) Si conferma che le risorse sono state utilizzate specificatamente per le finalità in relazione alle quali sono state assegnate e che quelle non utilizzate, come risulta dallo schema sopra riportato, sono confluite nel risultato di amministrazione vincolato.

Il sottoscritto Revisore conferma che, con riferimento alle somme derivanti dal Fondo Funzioni Fondamentali di cui all'art. 106 del D.L. 34/2020 ed all'art.39 del D.L. 104/2020, e degli altri specifici ristori, è stata verificata sia la corretta contabilizzazione delle componenti certificate e dei vincoli conseguenti sia la revisione degli allegati al rendiconto".

La Sezione prende atto.

Equilibri di bilancio

Gli equilibri del Rendiconto 2020, risultanti dagli schemi trasmessi dall'Ente alla banca dati delle Amministrazioni pubbliche, sono così rappresentati:

EQUILIBRI DI BILANCIO SCHEMI BDAP	Rendiconto 2020
Risultato di competenza di parte Corrente (O1=G+H+I-L+M)	390.837,37
Risultato di competenza di parte Capitale (Z1) = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-U1-U2-V+E)	169.270,57

Risultato di competenza (W/1 = O1+Z1+S1+S2+T-X1-X2-Y-Z)	560.107,94
Equilibrio di bilancio (W2)	423.553,46
Equilibrio complessivo (W3)	413.317,46

Si precisa che l'avanzo è stato applicato nei limiti di quello determinato nell'esercizio precedente e della sua composizione, nel rispetto dell'art. 1, commi 897 e 989, della L. 30 dicembre 2018, n. 145.

L'Ente rispetta il saldo-obiettivo di finanza pubblica, sia in sede previsionale che a Rendiconto.

Risultato di amministrazione

Risultato di amministrazione	Rendiconto 2020
Fondo cassa	600.064,72
Residui attivi	561.660,13
Residui passivi	446.492,10
FPV	90.275,86
Risultato di amministrazione	624.956,89
Totale accantonamenti	135.443,98
<i>Di cui: FCDE</i>	<i>86.555,71</i>
Totale parte vincolata	105.119,00
Totale parte destinata agli investimenti	181.163,44
Totale parte libera	203.230,47

Per le quote accantonate si rileva in particolare quanto segue:

- il Fondo crediti di dubbia esigibilità, calcolato secondo il metodo ordinario, al 31/12/2020 è pari a € 86.555,17 (15,41% dei residui attivi totali);
- l'Organo di revisione, nella propria relazione, precisa che *“Il risultato di amministrazione presenta un accantonamento per fondo rischi contenzioso per euro 3.000,00, determinato/non determinato secondo le modalità previste dal principio applicato alla contabilità finanziaria al punto 5.2 lettera h) per il pagamento di potenziali oneri derivanti da sentenze. Dalla ricognizione del contenzioso esistente a carico dell'ente al 31/12 non risultano passività potenziali, si procede comunque ad un accantonamento prudenziale di € 3.000,00”*;
- l'Organo di revisione, nella propria relazione, afferma inoltre che *“Non è stata accantonata nessuna somma quale fondo per perdite risultanti dal bilancio d'esercizio delle società partecipate perché non ricorre la fattispecie”*;
- il Fondo indennità di fine mandato del Sindaco al 31/12/2020 è pari a € 9.026,27.

Capacità di riscossione

La capacità di riscossione dell'Ente si manifesta con particolare riferimento ai seguenti dati:

RISULTATO GESTIONE RESIDUI	Rendiconto 2020 (iniziali + riaccertati) (a)	Rendiconto 2020 riscossioni in c/residui (b)	% (b/a)
Tit. 1 residui	65.243,90	18.971,09	29,08%
Tit. 3 residui	199.460,31	159.111,83	79,77%
RISULTATO GESTIONE COMPETENZA	Rendiconto 2020 accertamenti (a)	Rendiconto 2020 riscossioni in c/competenza (b)	% (b/a)
Tit. 1 competenza	2.166.344,64	2.126.097,83	98,14%
Tit. 3 competenza	289.469,48	169.009,74	58,39%

La gestione dei residui evidenzia, nella riscossione del titolo I, una percentuale pari al 29,08%.

Dall'esame dei documenti a disposizione della Sezione emerge che la voce "TARSU/TIA/TARI/TARES" registra residui attivi al 01.01.2020 pari a € 59.444,60 e residui riscossi al 31.12.2020 pari a € 16.534,47 (27,81% di riscossione), mentre la voce "FITTI ATTIVI E CANONI PATRIMONIALI" registra residui attivi al 01.01.2020 pari a € 40.000,00 e residui riscossi al 31.12.2020 pari a zero.

Quanto sopra rappresentato evidenzia una certa difficoltà nell'attività di gestione dei residui. È stato pertanto chiesto di indicare le azioni intraprese al fine di rendere più efficiente la predetta attività, nonché gli importi riscossi sino ad oggi; al riguardo, è stato dichiarato quanto segue: *"Relativamente alle osservazioni effettuate sulla difficoltà nella gestione dei residui attivi, si comunica quanto Segue:*

TARI - Premesso che con l'art. 68 del D.L. 18/2020 (Decreto Cura Italia) sono state sospese tutte le attività di riscossione coattiva dal 08/03/2020 al 31/08/2021, si elencano di seguito tutte le attività svolte nell'ultimo triennio, atte al recupero delle somme non pagate:

TARI 2014	Affidato ruolo coattivo alla ditta ABACO Spa il 29/08/2019 per l'invio delle ingiunzioni di pagamento ed attività consequenziali.
TARI 2015	Idem come sopra
TARI 2016	Solleciti inviati nel 2018 Accertamenti esecutivi inviati il 05/07/2021
TARI 2017	Solleciti inviati nel 2018 Accertamenti esecutivi inviati il 05/07/2021
TARI 2018	Solleciti inviati nel 2021 Accertamenti esecutivi inviati il 04/08/2022
TARI 2019	Solleciti inviati con racc. A/R il 29/07/2022
TARI 2020	Solleciti inviati con racc. A/R il 29/07/2022
TARI 2021	Solleciti inviati con racc. A/R il 29/07/2022

Fino ad oggi, relativamente ai ruoli TARI antecedenti al 2020, sono stati riscossi a residui € 25.806,09.

FITTI ATTIVI E CANONI PATRIMONIALI - Residui attivi al 01/01/2020 pari ad €

40.000,00 e residui riscossi al 31/12/2020 pari a zero: trattasi di canoni annui che il Comune avrebbe dovuto incassare dall'impresa ICQ HOLDING SPA, proprietaria del cogeneratore di biomasse/impianto elettrico, installato su suolo comunale; l'impianto non è mai partito e la proprietà non ha assolto al pagamento dei canoni annui, per cui è aperta una vertenza giudiziaria seguita da un avvocato incaricato dal Comune. Si precisa che relativamente a questo residuo, è stata inserita nel F.C.D.E. del Rendiconto 2020 la somma di € 36.572,00”.

La Sezione, nel prendere atto dell'accantonamento effettuato al FCDE, raccomanda un attento e costante monitoraggio dei residui mantenuti in Bilancio. Raccomanda, inoltre, la prosecuzione delle azioni intraprese dall'Ente per incrementare la capacità di riscossione.

Efficienza dell'attività di contrasto all'evasione tributaria nelle fasi di accertamento e di riscossione

Dall'esame del questionario, in merito all'efficienza dell'attività di contrasto all'evasione tributaria nelle fasi di accertamento e di riscossione, si osserva che la voce relativa alle entrate per “Recupero evasione IMU/TASI” registra incassi pari alle somme accertate (€ 70.825,46).

Si è reso, pertanto, necessario chiarire con quale criterio siano state accertate tali entrate; al riguardo è stato comunicato quanto segue: *“Relativamente alle osservazioni in merito all'ammontare degli incassi per “Recupero IMU/TASI” pari alle somme accertate, è stato inizialmente iscritto a Bilancio di Previsione l'importo degli accertamenti IMU/TASI che in via presuntiva sarebbero stati notificati entro il 2020; nel corso dell'anno sono state introitate somme derivanti da accertamenti emessi negli anni precedenti e per le quali l'incasso non era certo: trattasi di pagamenti effettuati ben oltre la data di scadenza o per i quali erano stati autorizzati i pagamenti rateali e che sono stati di conseguenza accertati per cassa. Pur nella consapevolezza che in quest'ultimo caso, l'accertamento per cassa non è del tutto corretto, si è tenuto in considerazione il periodo di profonda crisi economica che l'emergenza da Covid 19 ha provocato nel corso del 2020 e nel successivo anno 2021; si è voluto tenere presente sia il Principio della Veridicità nella previsione delle entrate, facendo un'analisi di tipo storico e una stima prudenziale delle aspettative di entrata dalla lotta all'evasione e quindi sia il Principio della Prudenza, che invita a iscrivere a previsione solo le componenti positive che ragionevolmente saranno disponibili nel periodo amministrativo considerato”*.

In proposito, si evidenzia che l'all. 4/2 al D. lgs. n. 118/2011 prevede (punto 3.3) che *“sono accertate per l'intero importo del credito anche le entrate di dubbia e difficile esazione, per le quali non è certa la riscossione integrale, quali le sanzioni amministrative al codice della strada, gli oneri di urbanizzazione, i proventi derivanti dalla lotta all'evasione, ecc..”*; allo stesso modo l'esempio n. 4 contenuto nel medesimo all. 4/2- Appendice tecnica- dispone che *“nel rispetto del principio contabile generale n. 9 della prudenza, il principio applicato della contabilità finanziaria n. 3.3 prevede che le entrate di dubbia e difficile esazione, per le quali non è certa la riscossione integrale, sono accertate per l'intero importo del credito (ad es. le sanzioni amministrative al codice della strada, gli oneri di urbanizzazione, i proventi derivanti dalla lotta all'evasione,*

ecc.). Pertanto, per tali entrate è escluso il cd. accertamento per cassa ed è obbligatorio effettuare un accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, vincolando una quota dell'avanzo di amministrazione”.

Il Collegio, pertanto, raccomanda il puntuale rispetto della disciplina sopra richiamata.

Riscossione a seguito di attività di verifica e controllo IMU

In sede istruttoria sono state chieste le motivazioni della risposta negativa alla domanda preliminare 9.1; al riguardo, è stato risposto quanto segue: “L’Ente ha provveduto alla nomina del funzionario responsabile della riscossione ex art. 1, co. 793, legge n. 160/2019?”; si è poi precisato che è stato risposto negativamente *“in quanto l’Ente ha affidato l’attività di riscossione coattiva delle entrate comunali, ai sensi dell’art. 52, comma 5, lett. b) del D.Lgs. 446/1997, alla ditta Abaco Spa, iscritta al n. 56 dell’Albo Ministeriale dei soggetti abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamenti dei tributi. È quest’ultima che ha provveduto a nominare il funzionario responsabile della riscossione”*.

Alla luce delle informazioni fornite, si osserva, tuttavia, che, alla successiva domanda preliminare 9.4 (“La riscossione dell’IMU, nel periodo 2017-2020, è stata gestita direttamente dall’Ente?”), è stato risposto “SI”.

Sul punto, si richiama pertanto l’attenzione degli organi preposti sulla necessità di una corretta compilazione dei documenti richiesti, dovendosi rappresentare in questi informazioni e dati precisi, concordanti, attendibili e veritieri.

Situazione di cassa

Situazione di cassa	Rendiconto 2020
Fondo cassa finale	600.064,72
Anticipazione di tesoreria	0,00
Cassa vincolata	0,00
Tempestività dei pagamenti	-7,73

L’Organo di revisione dichiara la corrispondenza tra le scritture dell’Ente e quelle del tesoriere.

L’Ente non ha inoltre fatto ricorso all’anticipazione di tesoreria.

Si rileva, poi, che la cassa vincolata al 31.12.2020 è pari a zero. A tale proposito, alla domanda preliminare “L’Ente ha provveduto ad aggiornare correttamente la giacenza di cassa vincolata al 31/12/2020?”, è stato risposto *“Non ricorre la fattispecie”*.

A seguito di richiesta istruttoria, è stato comunicato quanto segue: *“Al 31/12/2020 non è stata registrata la giacenza di cassa vincolata in quanto tutti gli interventi realizzati dall’Ente sono stati pagati con risorse proprie prima dell’incasso dei relativi trasferimenti e, di conseguenza, secondo quanto richiamato dal punto 10.7 del principio applicato, non è stato apposto nessun vincolo di destinazione all’entrata correlata”*.

Dalla banca dati BDAP emerge, ancora, che l’indicatore di tempestività dei pagamenti per l’anno 2020 è pari a zero. Tuttavia, nella certificazione presente nel sito istituzionale

dell'Ente, in "Amministrazione trasparente", lo stesso indicatore registra valore negativo, pari a - 7,73 giorni.

La medesima problematica è stata riscontrata da questa Sezione anche nell'esercizio precedente (deliberazione n. 89/2022/PRSE); è stato, pertanto, chiesto di informare in merito alle opportune verifiche eseguite sui dati inseriti in BDAP: *"Per quanto riguarda il dato dell'ITP mancante in BDAP, la problematica nasce da un'anomalia sull'elaborazione del file "Piano degli indicatori e dei risultati attesi" prodotto dal nostro software di contabilità. Si è già provveduto a chiedere la relativa correzione; si evidenzia che la stessa incongruenza si manifesterà anche per il Rendiconto 2021"*.

Si raccomanda l'inserimento di dati corretti nella BDAP.

Indebitamento

	Rendiconto 2020
Debito complessivo a fine anno	1.619.298,91

L'Ente dichiara di non avere in essere né garanzie, né altre forme di finanziamento a favore di altri soggetti e/o dei propri organismi partecipati. L'Ente dichiara, altresì, di non avere in essere operazioni di finanza derivata.

Nella propria relazione, l'Organo di revisione comunica poi quanto segue: *"Si evidenzia che l'ente ha aderito alla rinegoziazione dei mutui di cui all'art.113 del D.L. n.34/2020 c.d. Decreto Rilancio: con delibera di Giunta Comunale n. 47 del 14/05/2020, beneficiando dell'accordo stipulato tra ABI-ANCI e UPI in data 06/04/2020, ha disposto la sospensione delle rate in pagamento nel 2020 dei mutui assunti con UNICREDIT SPA. Tale accordo ha previsto la sospensione del pagamento delle rate in scadenza nel 2020 con contestuale aggiunta di un anno ai piani originari di ammortamento dei singoli mutui sospesi"*.

	IMPORTO
Risorse derivanti dalla rinegoziazione	62.548,65
di cui destinate a spesa corrente	62.548,65
di cui destinate a spesa in conto capitale	0,00

Come si evince dalla tabella sopra riportata, le risorse derivanti dalla rinegoziazione dei mutui (€ 62.548,65) sono destinate alla spesa corrente. Al riguardo, il DL 19/06/2015, n. 78, all'art. 7, comma 2, stabilisce che *"Per gli anni dal 2015 al 2023, le risorse derivanti da operazioni di rinegoziazione di mutui nonché dal riacquisto dei titoli obbligazionari emessi possono essere utilizzate dagli enti territoriali senza vincoli di destinazione"*.

Ulteriori controlli

Si osserva, inoltre, con particolare riferimento a quanto dichiarato dall'Organo di revisione, che per l'esercizio 2020:

- nelle domande preliminari del questionario non sono segnalati elementi di criticità;
- il Rendiconto è stato approvato entro i termini di legge;
- la trasmissione dei dati alla banca dati BDAP è avvenuta nei termini;
- non si segnalano criticità in ordine alla contabilizzazione del FPV;

- l'indebitamento rispetta i parametri sanciti dagli articoli 203, 204 e 207 del TUEL, nonché la soglia stabilita dal relativo parametro di deficitarietà;
- l'Ente non ha provveduto, nel corso dell'esercizio 2020, al riconoscimento e al finanziamento di debiti fuori bilancio; dopo la chiusura dell'esercizio ed entro la data di formazione dello schema di Rendiconto non sono segnalati debiti fuori bilancio in attesa di riconoscimento;
- la spesa per il personale rispetta i vincoli sanciti dalla normativa vigente; non vengono segnalate criticità in ordine alla contrattazione integrativa;
- la costituzione del Fondo per il salario accessorio è stata certificata dall'Organo di revisione;
- l'Ente, per l'adozione del Piano della performance di cui al D.lgs. n. 150 del 27 ottobre 2009, ha unificato organicamente il piano degli obiettivi e quello della performance nel PEG, in data 02/04/2020.

Sulla base dei dati riportati nel questionario e considerato che il Bilancio di previsione è stato approvato con deliberazione consiliare in data 27/02/2020, si rileva che la tempistica di approvazione risulta tardiva.

Questa Sezione, con deliberazione n. 89/2022/PRSE, aveva già riscontrato l'inosservanza, nel 2019, del termine di adozione del Piano della performance, richiamando l'Ente al rispetto dei termini previsti in materia: si ribadisce dunque tale richiamo;

- la contabilizzazione dei servizi per conto terzi rispetta il relativo principio contabile;
- l'Ente ha provveduto alla tenuta dell'inventario e della contabilità economico-patrimoniale;
- l'Organo di revisione segnala che il sistema informativo non consente di rilevare i rapporti finanziari, economici e patrimoniali tra l'Ente e le sue società partecipate.

Questa Sezione, con la citata deliberazione n. 89/2022/PRSE, evidenziava l'importanza per l'Ente stesso di dotarsi di "idoneo strumento informativo", al fine di rilevare i suddetti rapporti, ai sensi dell'art. 147 quater, comma 2, D. lgs. 267/2000; sul punto, devono reiterarsi le medesime raccomandazioni.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Veneto, in base alle risultanze delle relazioni rese dall'Organo di revisione, esaminati i questionari sul Bilancio di previsione per gli anni 2020/2022 e sul Rendiconto per l'esercizio 2020 del Comune di San Giovanni Ilarione (VR):

- raccomanda un attento e costante monitoraggio dei residui mantenuti in bilancio, nonché la prosecuzione delle azioni intraprese dall'Ente per incrementare la capacità di riscossione;

- raccomanda la corretta applicazione del principio contabile concernente la contabilità finanziaria, di cui all'allegato n. 4/2 del D.lgs. n. 118/2011, con particolare riferimento ai criteri di accertamento delle entrate;

- raccomanda l'inserimento di dati corretti nella BDAP e una maggior attenzione nella compilazione dei documenti richiesti;
- riscontra l'inosservanza, anche nel 2020, del termine di adozione del Piano della performance e richiama l'Ente al rispetto dei termini previsti in materia;
- invita nuovamente l'Ente a dotarsi di "idoneo strumento informativo" per rilevare i rapporti finanziari, economici e patrimoniali tra l'Ente stesso e le proprie società partecipate, ai sensi dell'art. 147 quater, comma 2, D. lgs. 267/2000.

Si rammenta l'obbligo di pubblicazione della presente pronuncia, ai sensi dell'art. 31 del D. lgs. n. 33/2013.

Copia della stessa pronuncia sarà trasmessa in via telematica, mediante l'applicativo Con.Te, al Consiglio comunale, al Sindaco ed all'Organo di revisione economico-finanziaria del Comune di San Giovanni Ilarione (VR).

Così deliberato in Venezia, nella Camera di consiglio del 10 novembre 2022.

Il Magistrato relatore

f.to digitalmente Daniela D'Amaro

Il Presidente

f.to digitalmente Maria Elisabetta Locci

Depositata in Segreteria il 11 gennaio 2023

Il Direttore di Segreteria f.f.

f.to digitalmente Alessia Boldrin